



Allegato A alla DD n. 262 del 14/10/2024

**PSR 2014-2022 – Misure connesse alle superfici e agli animali
CSR 202-2027 – Interventi SRA-ACA connessi alle superfici e agli animali**

Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli in loco

Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli in loco in aziende suinicole ai fini del contenimento della Peste suina Africana (PSA)

1. Premessa

La Peste suina africana (PSA) è una malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali. Non è trasmissibile all'uomo, ma è causa di ingenti perdite economiche nel comparto suinicolo.

Pertanto la presenza di un'epidemia di PSA sul territorio si può ripercuotere pesantemente sul patrimonio zootecnico suino regionale con danni ingenti sia per la salute animale che per il comparto produttivo suinicolo e sul commercio nazionale, comunitario e internazionale.

Il virus è in grado di diffondersi attraverso il contatto diretto con animali infetti mentre la trasmissione indiretta avviene a seguito di ingestione di carne e prodotti suini contaminati, inclusi rifiuti alimentari, scarti di cucina, frattaglie, o tramite oggetti contaminati dal virus come attrezzature, veicoli e abbigliamento, ossia attraverso il 'fattore umano'.

Nell'ottica di evitare la veicolazione inconsapevole del virus, sono state emanate dal Commissario Straordinario alla Peste suina, delle misure urgenti per la gestione dei focolai in allevamento nelle Regioni colpite dato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia con gli ultimi focolai negli allevamenti delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sta assumendo un andamento sempre più preoccupante;

In considerazione del fatto che la trasmissione dell'infezione da un allevamento all'altro è conseguente soprattutto a movimenti incontrollati di persone e mezzi e che la diffusione del virus tra gli allevamenti è massimamente favorita dalla mancanza o carenza dei requisiti di biosicurezza degli allevamenti sia strutturali che gestionali, il Commissario Straordinario per la peste suina africana con Ordinanza n. 3/2024 de 29.08.2024¹, recante "Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna", cui si rimanda integralmente, nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna vieta l'ingresso di qualsiasi persona ivi compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonché di qualsiasi altra persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali. Il servizio veterinario territorialmente competente su motivata richiesta potrà autorizzare in deroga eventuali accessi agli allevamenti

¹ Modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 4/2024, Proroga con modifiche all'ordinanza n. 3/2024 "Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna".



La stessa Ordinanza, inoltre vieta ogni movimentazione dei suini in entrata o in uscita in /da l'allevamento ad eccezione delle movimentazioni verso il macello che dovranno avvenire alle condizioni di cui alla nota ex-DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024 nonché vieta l'accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello ed inoltre sospende i controlli da parte del servizio veterinario territorialmente competente ad esclusione di quelli connessi con la gestione della emergenza PSA e di quelli tesi a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale.

In quest'ottica, i controllori incaricati dei controlli in loco sulle domande di pagamento a valere sul PSR 2014-2022 e CSR 2023-2027 e programmazioni pregresse, rientrano tra il personale non strettamente impegnato nel contenimento della malattia. Tuttavia, in considerazione della volontà e necessità di procedere con le attività istruttorie e di controlli in loco al fine del pagamento di tali domande, i controlli in loco saranno eseguiti, per la parte relativa alla visita sul luogo, con modalità alternative.

Premesso quindi che è fondamentale il rispetto delle disposizioni emanate dal Commissario Straordinario alla peste suina e dall'Autorità Sanitaria Regionale competente, in tema di prevenzione della diffusione del virus, **le presenti istruzioni operative saranno immediatamente attuabili per i soli casi rientranti nelle fattispecie individuate da tali disposizioni regionali.**

La definizione di tali modalità alternative ed equivalenti si attiene a quanto già attuato durante il periodo emergenziale COVID e riguarda le modalità di esecuzione di alcuni controlli amministrativi e controlli in loco che devono essere eseguiti per le misure di sviluppo rurale, sino al termine dell'emergenza, come dovrà risultare dalla documentazione presente sull'applicativo PSR 2014-22 e CSR 2023-2027 ed eventuali programmazioni precedenti.

Le presenti istruzioni operative stabiliscono, per Misure e Interventi connesse alle superfici e agli animali, le modalità di esecuzione dei sopralluoghi o visite "in situ" dei controlli in loco e si rivolgono ai Beneficiari ed agli Uffici Istruttori, al fine di mettere in campo azioni che consentano la conclusione delle istruttorie di pagamento.

Le presenti istruzioni, infine, si intendono immediatamente applicabili in caso di disposizioni regionali, nazionali o unionali che estendano, a parità di prescrizioni, le zone di restrizione interessate o i termini temporali.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

NORMATIVA UNIONALE

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..



- Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i..
- Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Reg.(UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Reg. (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I (zone soggette a restrizioni) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- Reg. (UE) 2023/835 della Commissione del 19 aprile 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana.
- Reg. (UE) 2024/2425 della Commissione del 9 settembre 2024 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
- Reg. (UE) **2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Reg. (UE) **2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;



- Regolamento delegato (UE) **2022/1172** della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. (UE) **2022/1173** della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- LEGGE 7 aprile 2022, n. 29 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);
- Decreto legislativo 05 agosto 2022 , n. 136 - Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
- MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA n. 5/2023 del 24 agosto 2023 - Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (Ordinanza n. 5/2023) - GU serie generale n. 203 del 31/08/2023
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C (2023)6990 del 23 ottobre 2023;
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 3/2024, recante “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 4/2024, Proroga con modifiche all'ordinanza n. 3/2024 “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna”.



ATTI REGIONALI

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 ed esteso al 2021-2022, con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021 e in ultimo modificato ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 5585 del 27 luglio 2022 e recepito con DGR 29-5606 del 12 settembre 2022 e con decisione C(2023) 268 del 9 gennaio 2023, in via di recepimento a livello regionale;
- CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni operative si applicano esclusivamente alle domande di pagamento delle Misure e Interventi connesse alle superfici e agli animali, di cui all'art. 46 del reg. UE n. 809/2014 relative al Programma di Sviluppo rurale della Regione Piemonte 2014/2022 e di cui all'art. 70, 71 e 72 del Reg (UE) 2021/2115 relative al PSP 2023/2027 per le quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, c. 2 e 3 dell'ordinanza commissariale n. 3/24, di seguito riportate per pronta consultazione :

“2. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna è vietato l'accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello, che dovranno rispettare le condizioni previste dalla nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione».

3. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna è vietato l'ingresso di qualsiasi persona ivi compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonché di qualsiasi altra persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali. Il servizio veterinario territorialmente competente su motivata richiesta potrà autorizzare in deroga eventuali accessi agli allevamenti”.

4. DEFINIZIONI

Immagini georiferite: riprese fotografiche, ottenute tramite dispositivi fotografici digitali, alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa e la data



Prodotti equivalenti: immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese e la data. Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli impegni da verificare

5. Modalità di esecuzione dei controlli in loco (Titolo III Capo I Reg. UE 809/2014 - DM MASAF 0410739 del 04/08/2023)

5.1 Controlli in loco

Per quanto concerne le misure del PSR 2014-2022, il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, art. 26, stabilisce quanto segue:

- Paragrafo 2; Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura;
- Paragrafo 4; Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Per quanto invece concerne gli interventi del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 01410727 del 04 agosto 2023 art. 14, stabilisce che

- I controlli amministrativi e i controlli in loco sono eseguiti in modo da consentire di verificare con efficacia:
 - a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto SIGC o in altra dichiarazione;
 - b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto o all'intervento di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
 - c) i criteri e le norme in materia di condizionalità
- I controlli sono eseguiti tenendo conto del Periodo Ottimale di Controllo (POC), che corrisponde al periodo nel quale sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi applicabili per l'intervento specifico oggetto della verifica. Gli Organismi pagatori definiscono il periodo ottimale di controllo degli interventi secondo modalità e tempistiche da concordare con Agea Coordinamento.

e per quanto attiene nello specifico alle verifiche in loco degli interventi ad animale l'art. 24 stabilisce che



- I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardino tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto SIGC per animali.

In base a tali disposti Arpea ha approvato e pubblicato sul sito istituzionale il calendario controlli in loco / Periodo Ottimale di Controllo per le misure e gli interventi a superfici ed animale, nel quale per ciascun impegno è riportato il periodo più opportuno per la verificabilità dell'impegno.

Qualora la domanda estratta per il controllo in loco, rientri nel campo di applicazione delle presenti istruzioni, e non vi sia condizione di effettuare il sopralluogo durante il periodo di verificabilità di un determinato impegno o non possano essere verificati i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi in ordine agli animali per i quali non siano state presentate domande di aiuto SIGC, è possibile effettuare tali controlli mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, o ad altre prove pertinenti, a complemento della possibilità di utilizzare il telerilevamento.

La visita sul luogo viene sostituita dalle seguenti modalità operative alternative:

- documentazione integrativa (fotografica e non) probante il mantenimento dell'impegno, come descritto nell'Allegato 1
- sopralluogo "in remoto" come descritto nell'Allegato 2, qualora ritenuto necessario dal funzionario controllore

Tutte le attività di verifica sostitutiva dei controlli in loco e delle visite in azienda devono essere opportunamente elencate e descritte all'interno del campo note delle Checklist delle misure e degli interventi presenti sul sito dell'ARPEA. La decisione di effettuare il sopralluogo "in remoto" dev'essere **motivata** nel verbale di controllo in loco.

Se la documentazione trasmessa non garantisce completamente al funzionario controllore la verifica dell'impegno, pertanto il sopralluogo in campo viene rimandato ad emergenza sanitaria terminata.

5. Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni operative si applicano esclusivamente alle istruttorie ed ai controlli rientranti nel campo di applicazione di cui al paragrafo 3 e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative.

Le modalità di controllo alternative ed equivalenti si applicano quindi esclusivamente alle fattispecie di cui sopra, fermo restando l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi e in loco sulla base della normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento al Manuale Procedure Controlli e Sanzioni – Misure non SIGC ed alle Schede Operative delle singole Misure.

Allegato 1 - **Procedura per la fornitura di immagini georiferite**



Allegato 2 - Procedura per l'effettuazione del controllo in loco o ex post "in remoto"



Allegato 1 - Procedura per la fornitura di immagini georiferite

1. Richiesta della documentazione integrativa

La richiesta di documentazione integrativa necessaria per l'esecuzione del controllo in loco, comprensiva delle prove equivalenti e/o alternative in sostituzione della visita aziendale, deve essere richiesta al beneficiario tramite apposita comunicazione nel rispetto delle tempistiche di preavviso riportate all'art. 25 del Reg UE 809/2014 e s.m.i. e all'art. 5-bis del DM 0410739 del 04/08/2023. Il preavviso del controllo in loco è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni e per i controlli in loco relativi alle misure/interventi connessi agli animali, non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

2. Requisiti generali

L'operazione di georiferimento indica una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi cellulari o macchine da ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata.

Le immagini dovranno

- essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto;
- corredate di informazioni quali coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, dalla data e dall'ora della ripresa

Entro i tempi indicati nella richiesta la documentazione raccolta (immagini georiferite e documentazione varia descritta nelle Istruzioni operative) saranno trasmessi con la funzione Comunicazione per invio di documentazione integrativa presente all'interno dell'applicativo PSR 2014-22 e PSP 2023-2027.

Si ricorda che tale Comunicazione è trasmessa in forma di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, pertanto, le informazioni inserite e gli allegati inviati sono soggetti ai criteri di conformità e veridicità previsti dalla norma: il beneficiario dev'essere dunque consapevole delle responsabilità penali alle quali va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Le fotografie georiferite devono riguardare tutti gli appezzamenti su quali insiste l'impegno che deve essere verificato. Il numero delle foto da fare per appezzamento è in funzione del tipo di impegno e dei diversi particolari che devono essere evidenziati. I punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con punti di riferimento certi o punti di riferimento territoriali facilmente identificabili.



Allegato 2 - Procedura per l'effettuazione del controllo in loco "in remoto"

Al fine di svolgere efficacemente le verifiche sul luogo per accertare che gli impegni siano stati rispettati, il funzionario controllore qualora lo ritenga necessario in funzione del dettaglio dell'impegno da verificare, con la collaborazione attiva del beneficiario, può usufruire della modalità del controllo in remoto sul luogo dell'impegno, che consentono di effettuare conversazioni (audio e video), sfruttando la connessione internet (servizi VOIP). Questa procedura, in associazione alla verifica delle riprese fotografiche georiferite fornite dal beneficiario, consentirà di accrescere il livello di dettaglio dell'accertamento da parte del funzionario controllore che l'impegno afferente a quel determinato intervento/i e/o operazione è stato rispettato secondo le disposizioni impartite dalla normativa e di confermare o meno la veridicità delle immagini fotografiche fornite a supporto del controllo.

In particolare, attraverso i comuni servizi di video conferenza disponibili in commercio, il tecnico incaricato del controllo in loco potrà attivare una sessione in video conferenza con il beneficiario o suo delegato che, trovandosi sul luogo (appezzamento, stalla, magazzino, ecc...) dell'impegno, potrà eseguire su indicazione del tecnico controllore dimostrazioni del mantenimento dell'impegno e la verifica di altri dettagli per valutare la corrispondenza dell'impegno realizzato e la sua effettiva funzionalità.

In sede preliminare alla video conferenza, per confermare la localizzazione sulla sede dell'impegno da verificare, il beneficiario, o l'eventuale delegato, dovrà confermare la sua posizione al tecnico incaricato mediante l'invio tramite il dispositivo mobile delle sue coordinate GPS.

L'intera operazione ed il risultato della dimostrazione da parte del beneficiario che l'impegno è stato rispettato saranno oggetto di registrazione all'interno del video che verrà acquisito tra le evidenze oggettive del controllo.